



VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 126 DELLA GIUNTA COMUNALE

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | Vertenza contro l'impresa Tollot Costruzioni Srl. Liquidazione competenze al legale Avv. Mario Maccaferri e al C.T.P. Arch. Giorgio Bais. Rimborso a Tollot Costruzioni Srl del 50% dell'imposta di registro dovuta sulla sentenza del Tribunale di Trento n. 552/2020. |
|-----------------|--|

L'anno **duemilaventuno**, addì **diciannove** del mese **ottobre** di alle ore **18:30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale, composta dai signori:

ASSENTI

| | | |
|-------------------|--------------|--------------------------|
| SANDRI CLELIA | Sindaco | <input type="checkbox"/> |
| ZIGLIO ALESSANDRO | Vice Sindaco | <input type="checkbox"/> |
| DEGASPERI MARIANO | Assessore | <input type="checkbox"/> |
| FILIPPI VIGILIO | Assessore | <input type="checkbox"/> |
| PEDRONI GABRIELLA | Assessore | <input type="checkbox"/> |
| RECCHIA ANDREA | Assessore | <input type="checkbox"/> |

Assiste il segretario comunale signor: **dott.ssa Annamaria Quaglia**.

Riconosciuto legale in numero degli intervenuti, la signora **Sandri Clelia**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: **Vertenza contro l'impresa Tollot Costruzioni Srl. Liquidazione competenze al legale Avv. Mario Maccaferri e al C.T.P. Arch. Giorgio Bais. Rimborso a Tollot Costruzioni Srl del 50% dell'imposta di registro dovuta sulla sentenza del Tribunale di Trento n. 552/2020.**

Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e depositati agli atti.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesse.

In data 29 gennaio 2018, prot nr. 883, veniva notificato all'Ente il ricorso al Tribunale Civile di Trento presentato dall'Impresa Costruzioni Tollot S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Sebastiano Guerzoni, contro il Comune di San Michele all'Adige, nel quale si contestava all'amministrazione comunale un comportamento anticontrattuale, con una richiesta di risarcimento per danni pari ad Euro 207.750,50, in relazione al contratto di appalto intercorso per i lavori di ristrutturazione e ampliamento del compendio edilizio sud del centro civico di cui alle p.ed. 340 e 341 in C.C. San Michele all'Adige.

Con deliberazione n. 22 di data 27.02.2018 la Giunta comunale deliberava la costituzione in giudizio del Comune di San Michele all'Adige contro l'atto di citazione di cui sopra, chiedendo il rigetto dello stesso e di tutte le domande ivi formulate, nessuna esclusa. Nella stessa delibera si incaricava l'avv. Maccaferri Mario di Trento, con studio a Trento in via Grazioli n. 27, della rappresentanza e difesa giudiziale del Comune di San Michele all'Adige nella controversia in parola. Tale incarico avveniva in seguito all'esame delle offerte presentate da tre legali di riconosciuta professionalità e competenza, tra cui quella presentata dall'avv.to Mario Maccaferri che risultava essere economicamente più vantaggiosa, con un compenso tabellare di € 7.795,00, a cui aggiungere 15% di spese generali, 4% di Cassa Avvocati ed IVA al 22%, per complessivi € 11.373,84. L'incarico fiduciario veniva formulato anche in considerazione della polizza assicurativa in essere per tutela giudiziaria dell'Ente (Tutela Giudiziaria, Spese legali e peritali - n. M10622576), stipulata con la compagnia Itas Mutua Assicurazioni Spa per il tramite del broker Inser Spa in adesione alla convenzione con il Consorzio dei Comuni Trentini.

Con ordinanza di data 08.10.2018, il Giudice del Tribunale ordinario di Trento provvedeva alla nomina del consulente tecnico d'ufficio C.T.U. nella persona del dott. Ing. Giovanni Dolzani.

Con deliberazione n. 55 del 16.04.2019 la Giunta comunale nominava Consulente Tecnico di Parte (CTP), nella causa in oggetto, il dott. arch. Giorgio Bais, iscritto all'Ordine degli architetti della Provincia di Trento al n. 345 e responsabile dell'area tecnica del Comune di Mori, per rappresentare questo Comune durante le operazioni peritali, dietro corrispettivo di Euro 1.800,00 fuori campo IVA, ai sensi art. 5 DPR 633/1972. La prestazione in oggetto si concludeva con la redazione in data 24 aprile 2019 delle "Osservazioni su richiesta del C.T.U. ing. Giovanni Dolzani – Memoria relativa alle riserve rispettivamente, N° 3 - Ridotta produttività, N° 14 – Ridotta produttività e N° 15 – Detrazioni sull'atto di Collaudo".

Il C.T.U. dott. Ing. Giovanni Dolzani depositava in data 25.05.2019 la propria perizia presso il Tribunale. Sulla base delle risultanze della perizia del C.T.U. incaricato, il Comune di San Michele all'Adige formulava proposta transattiva al fine di chiudere la vertenza, che tuttavia veniva rigettata dalla controparte.

In data 14.10.2020 veniva pubblicata la Sentenza del Tribunale Ordinario di Trento n. 552/2020 dd. 05.10.2020, acquisita in atti sub prot. n. 9133 dd 22.10.2020, la quale sulla base della perizia del C.T.U. incaricato:

- al punto 1) della parte dispositiva condanna il convenuto Comune di San Michele all'Adige al pagamento in favore dell'attrice Impresa Costruzioni Tollot Srl della somma di Euro 49.150,00, oltre interessi legali decorrenti dalla data della sentenza al saldo;
- al punto 2) della parte dispositiva condanna il convenuto Comune di San Michele all'Adige al rimborso in favore dell'attrice Impresa Costruzioni Tollot Srl delle spese processuali sostenute sino al deposito della relazione del C.T.U. liquidate in Euro 3.417,60 per compensi di avvocato, Euro 1.545,00 per spese, oltre 15% per spese forfetarie e accessori di legge;

- al punto 3) della parte dispositiva condanna l'attrice Impresa Costruzioni Tollot Srl al rimborso in favore del convenuto Comune di San Michele all'Adige delle spese processuali sostenute dopo il deposito della relazione del C.T.U., liquidate in Euro 2.213,60 per compensi di avvocato, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge;
- al punto 4) della parte dispositiva pone le spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti per metà ciascuno, con reciproco obbligo di rimborso di quanto anticipato dall'altra parte in eccedenza rispetto all'altra.

Il termine per interporre eventuale appello avverso la sentenza di primo grado risultava il 14.04.2021, ma entrambe le parti non hanno proceduto alla proposizione dell'atto, e la sentenza di primo grado risulta pertanto esecutiva e definitiva.

Con deliberazione n. 22 del 23.06.2021 il Consiglio comunale provvedeva a riconoscere il debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 a seguito della sentenza del Tribunale di Trento n. 552/2020, liquidando le somme derivanti dalla stessa all'Impresa Costruzioni Tollot Srl.

In data 21.09.2021, in atti sub prot. n. 8671, perveniva dall'Agenzia delle Entrate richiesta di versamento dell'imposta di registro calcolata in relazione alla sentenza n. 552/2020 emessa dal Tribunale di Trento, da versare in unica soluzione e solidamente dovuta tra le parti di causa. L'impresa Tollot Costruzioni Srl, avendo provveduto al versamento integrale dell'importo evidenziato dall'Agenzia delle Entrate, pari ad Euro 1.483,75, ha richiesto il versamento della quota del 50% di pertinenza del Comune di San Michele all'Adige (in atti sub prot. n. 9392 dd. 12.10.2021).

Tutto ciò premesso.

Vista la richiesta di liquidazione delle proprie spettanze pervenuta dal C.T.P. dott. arch. Giorgio Bais in data 15.09.2021, acquisita sub prot. n. 8497, nella quale è contenuta nota n. 01/2021 di collaborazione occasionale fuori campo Iva ex art. 5 DPR 633/1972 per l'importo di Euro 1.800,00 più oneri fiscali e previdenziali di legge, corrispondente alla somma impegnata all'atto dell'incarico conferito con delibera giuntale n. 55 del 16.04.2019.

Vista la fattura n. 55/E di data 12.10.2021 pervenuta dallo Studio legale Avv. Mario Maccaferri, nella quale sono evidenziate le spettanze per il patrocinio legale prestato nella vertenza in oggetto per un importo pari ad Euro 7.795,00, più 15% di spese generali, 4% di Cassa Avvocati ed IVA al 22%, per complessivi Euro 11.373,84, corrispondente alla somma impegnata all'atto dell'incarico conferito con delibera giuntale n. 22 del 27.02.2018.

Ritenuto doveroso rimborsare all'impresa Tollot Costruzioni Srl la quota del 50% di pertinenza del Comune di San Michele all'Adige dell'imposta di registro dovuta all'Agenzia delle Entrate, per un importo di Euro 741,88.

Vista la proposta di deliberazione in atti.

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 03.05.2018 n. 2.
- la L.P. 09.12.2015, n. 18 avente ad oggetto "Modificazione della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- la L.P. 10.09.1993, n. 26 che detta norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, e s.mm. e il suo regolamento di attuazione approvato con DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg;
- Il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- l'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Visto il bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 dd 16.03.2021, esecutiva.

Accertata la propria competenza in merito all'adozione del presente atto e richiamato in proposito il PEG del Comune per l'anno 2021, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 29 dd. 30.03.2021, esecutiva.

Visto il vigente Statuto comunale.

Inseriti nella presente deliberazione i pareri favorevole di regolarità tecnica amministrativa e contabile acquisiti sulla proposta di deliberazione, come prescritto agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.

d e l i b e r a

1. Di liquidare al dott. arch. Giorgio Bais il compenso per la prestazione effettuata quale Consulente Tecnico di Parte, per un importo pari ad **Euro 1.800,00** più oneri fiscali e previdenziali di legge, di cui alla nota in atti sub prot. n. 8497 dd. 15.09.2021, imputando la relativa spesa alla missione 01, programma 02, titolo I, macroaggregato 03 (capitolo 01021210, P.F. 1.03.02.11.000) del bilancio di previsione 2021-2023, gestione residui passivi 2019 (impegno n. 396/2019).
2. Di liquidare il compenso allo Studio legale Avv. Mario Maccaferri per il patrocinio legale prestato nella vertenza in oggetto, per un importo pari ad **Euro 11.373,84**, di cui alla fattura n. 55/E di data 12.10.2021, imputando la relativa spesa alla missione 01, programma 02, titolo I, macroaggregato 03 (capitolo 01021210, P.F. 1.03.02.11.000) del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio finanziario 2021 (impegno reimputato n. 288/2021).
3. Di liquidare alla società Tollot Costruzioni Srl il 50% dell'imposta di registro richiesta dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla sentenza n. 552/2020 quale quota di pertinenza del Comune di San Michele all'Adige, corrispondente alla somma di **Euro 741,88** imputando la relativa spesa alla missione 01, programma 02, titolo I, macroaggregato 03 (capitolo 01111005, P.F. 1.02.01.99.000) del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio finanziario 2021.
4. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio.
5. Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
6. Di comunicare, contestualmente all'affissione all'albo, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell'art. 183, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
7. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (*)
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (*)(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione in oggetto;

Ravvisata l'urgenza di dar corso ai successivi adempimenti previsti dalla legge;

Visto l'art. 183, co. 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Deliberazione di Giunta comunale n. 126 dd 19.10.2021

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. Clelia Sandri
(Firma digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Annamaria Quaglia
(Firma digitale)

Relazione di Pubblicazione

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi, a partire dal **22.10.2021**.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Annamaria Quaglia
(Firma digitale)

Certificato di esecutività

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato.